



Istituto Comprensivo di Luzzara

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado
Viale Filippini, 42 – 42045 Luzzara (RE) – tel. 0522 22 31 37
www.icluzzara.gov.it – Email: reic83200d@istruzione.it
pec: reic83200d@pec.istruzione.it – CF 81002390359

Ai docenti della scuola primaria

Circolare n. 54

OGGETTO: VALUTAZIONE ALUNNI - IPOTESI EVENTUALI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA

I docenti che ipotizzano di proporre alunni alla “non ammissione alla classe successiva”, vista la normativa vigente, sono invitati a far pervenire alla scrivente relazione dettagliata sul percorso scolastico dell’alunno nell’a.s. 2018/19 entro e non oltre il 03/06/19.

La relazione di non ammissione dovrà contenere, in modo quanto più possibile documentato (con riferimento, ad esempio, a quanto riportato nella scheda di valutazione, nel registro, nell’agenda di programmazione settimanale, nei quaderni dell’alunno, nei progetti per il recupero individualizzato, nei verbali delle riunioni del Consiglio di Interclasse per soli docenti), le motivazioni che giustifichino la non ammissione.

In particolare dovranno essere specificati:

- l’evoluzione del processo di apprendimento, riferito all’intero excursus scolastico, evidenziandone il livello raggiunto e l’eccezionale negatività di esso in rapporto alle prestazioni richieste dalla classe di appartenenza;
- la metodologia e l’organizzazione dell’insegnamento attivato comprensivo di quello individualizzato, tra cui:
 - a) attività integrative “per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”;
 - b) progetti realizzati nei tempi di contemporaneità per “attività di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri ...”;
 - c) progetti realizzati per “l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa”;
- le prospettive, in termini di risultati globali, che si presumano favorevoli nella nuova classe;
- i rapporti intercorsi con la famiglia per l’illustrazione e l’esame della situazione complessiva;
- ogni altro elemento comprovante la necessità e l’utilità del provvedimento di cui si propone (es. eventuali colloqui con i servizi USL, ecc...);

Il Consiglio di Interclasse, alla sola presenza dei docenti, in sede di verifica finale dell'andamento didattico, in occasione degli scrutini, prende atto delle decisioni assunte dai docenti di classe.

Si ricorda tuttavia quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 62 del 13/04/17 art. 3, riportato di seguito:

Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Concetta Stramacchia